



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 10824/2016 R.G. sub 5

Il giudice dott. Fabio Doro

a scioglimento della riserva assunta in data 29.5.2020

letti gli atti e i documenti di causa

premesso che il ricorrente [REDACTED] chiede in primo luogo che “*si provveda all’urgente, immediata sostituzione dell’equipe socio sanitaria o quanto meno della coordinatrice [REDACTED] attribuendo alla diversa equipe o in subordine alla equipe diversamente coordinata i compiti di cui all’ordinanza 5.2.2020 e successive emanate ed emanande*”, e ciò anche “*stabilendo che il coordinamento e la direzione del progetto di tutela delle minori [REDACTED] e [REDACTED] sia effettuato da specialista con comprovata esperienza e acclerate competenze nel trattamento dei profili psicopatologici emersi in ctu procurando se del caso l’individuazione del professionista mediante conferimento di incarico libero professionale*” (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 21.5.2020);

osservato che tale istanza deve ritenersi inammissibile, giacché:

- si configura sostanzialmente come una domanda di ricusazione del personale dei Servizi Sociali a cui è affidato il nucleo familiare;
- l’ordinamento processuale e la normativa sostanziale che regolano i poteri dell’autorità giudiziaria non contemplano gli istituti della ricusazione e della sostituzione con riferimento ai Servizi Sociali e non è neppure possibile ipotizzare una estensione analogica degli artt. 51, 192 e 196 c.p.c., in quanto i Servizi Sociali non sono come il C.T.U. un ausiliario del giudice per l’analisi dei fatti acquisiti in giudizio, ma un’articolazione della P.A. a cui vengono richieste informazioni, dotata di autonomia organizzativa e contabile;
- il provvedimento richiesto dal ricorrente si risolverebbe in un’indebita ingerenza nell’ambito della discrezionalità della P.A., in quanto comporterebbe un’inammissibile pronuncia di condanna della stessa ad adottare delle scelte nell’organizzazione dei pubblici uffici, nella ripartizione degli affari tra il personale amministrativo e nell’opzione di avvalersi di collaboratori esterni, che appunto costituiscono apprezzamenti riservati all’autonomia organizzativa della P.A., anche per quel che riguarda i vincoli contabili (cfr. D.P.R. n. 3/1957 e D. Lgs. n. 165/2001, nonché con riferimento ai limiti interni della giurisdizione del G.O. cfr. artt. 4 e 5 dell’allegato E alla legge n. 2248/1865);



- proprio in ragione di quanto detto al punto precedente, sarebbe necessaria una norma espressa che conferisca al giudice il potere di sostituire i pubblici dipendenti dei Servizi Sociali a cui è affidato il nucleo familiare, ma come si è detto, difetta un'esplicita previsione in tal senso;

considerato che deve ritenersi inammissibile anche l'istanza di revoca dell'ordinanza del 25.3.2020, in quanto la stessa non contiene alcun provvedimento di ammonimento a carico del [REDACTED]

precisato, infatti, che laddove questo giudice avesse inteso sanzionare il medesimo per le condotte segnalate dal tutore e dai Servizi Sociali, sarebbero stati adottati gli altri provvedimenti previsti dall'art. 709-ter c.p.c., dal momento che il [REDACTED] era già stato ammonito una prima volta;

rilevato, quanto al collocamento delle minori, che la soluzione della permanenza presso una famiglia affidataria debba, allo stato, essere mantenuta, in quanto sinora ha dato esiti positivi per quanto riguarda la salute delle minori, è meno impattante sul piano emotivo per la salute psicofisica delle medesime e consente loro di dedicarsi alle attività extrascolastiche, che appaiono importanti per la loro crescita umana e fisica, in considerazione tra l'altro anche degli ottimi risultati raggiunti da entrambe, che emergono dalle relazioni depositate dal tutore in giudizio, e del fatto che tali attività consentono a [REDACTED] ad [REDACTED] di mantenere un equilibrio nonostante il conflitto in essere tra i genitori;

precisato, sotto quest'ultimo profilo, che il collocamento presso famiglia affidataria individuata dai Servizi Sociali è soluzione che potrà e dovrà essere mantenuta finché i genitori si sottoporranno ad un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di far maturare in loro la capacità di decidere insieme nell'interesse delle figlie ed entrambe le minori non saranno messe in condizione di recuperare il rapporto con la figura paterna e di maturare un rapporto più equilibrato con entrambe le figure genitoriali e se ed in quanto compatibile con tali esigenze;

osservato che i Servizi Sociali, pur avendo depositato delle relazioni sull'andamento del percorso iniziato, non hanno chiarito in che modo intendono procedere per assicurare le predette finalità;

ritenuto, a quest'ultimo proposito, di dover impartire delle direttive, nel rispetto comunque dell'autonomia organizzativa dei medesimi, anche nella scelta delle modalità terapeutiche a cui sottoporre [REDACTED]

ritenuto di dover rigettare ogni altra istanza, in quanto assorbita dalle precedenti statuizioni

P.Q.M.

ogni altra istanza respinta:

- dichiara inammissibile l'istanza del ricorrente di sostituzione del personale dei Servizi Sociali;
- dichiara inammissibile l'istanza del ricorrente di revoca della precedente ordinanza del 25.3.2020;



- invita i Servizi Sociali a trasmettere entro il 30.9.2020 relazione nella quale saranno chiarite le modalità con le quali proseguirà l'affidamento extrafamiliare di [REDACTED] e il progetto terapeutico e di sostegno relativo al nucleo familiare;
- dispone che, nella redazione del progetto di cui al punto precedente, i Servizi Sociali agiscano secondo le seguenti direttive:
 - a) risoluzione delle problematiche ravvisate nelle C.T.U. del dott. [REDACTED] e della dott.ssa [REDACTED] di cui elaborati dovranno essere trasmesse ai Servizi Sociali a cura della Cancelleria, con riserva di trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti che saranno richiesti nel prosieguo del giudizio;
 - b) predisposizione di un percorso di sostegno della genitorialità a favore di entrambi i coniugi, volto a: 1) far maturare in loro la capacità di decidere insieme nel perseguimento delle superiori esigenze delle minori accantonando la tendenza ad essere troppo focalizzati nel loro conflitto personale; 2) approfondire le cause e l'andamento della dinamica di schieramento tra la madre e le figlie e ad eliminarla; 3) accrescere nel padre la capacità di comprendere le reali necessità delle minori nel rispetto delle loro attitudini e inclinazioni e di fare il genitore;
 - c) predisposizione di un percorso di sostegno psicologico e se del caso anche terapeutico – con figure interne all'A.S.L. o anche esterne, ove necessario alla luce della peculiarità del caso – a favore delle minori [REDACTED] teso da un lato a superare la dinamica di schieramento con la madre e dall'altro al graduale recupero di un rapporto il più possibile sereno con il padre;
 - d) determinazione di specifiche modalità di sostegno di [REDACTED] volte a far sì che le predette finalità siano comunque perseguite nonostante la minore sia stata autorizzata ad intraprendere un percorso di studio e professionale all'estero;
 - e) determinazione di specifiche modalità di sostegno ad [REDACTED] al fine di farle intraprendere un autonomo percorso di crescita e di far sì che questo sia favorito e non pregiudicato dall'esperienza alla quale è stata autorizzata la sorella;
 - f) monitoraggio delle minori, assicurandosi che le stesse mantengano contatti effettivi e non meramente formali tra loro, con i genitori e con la rispettiva rete amicale;
 - g) scelta del percorso scolastico e delle attività extrascolastiche delle minori tenendo conto delle loro oggettive capacità, attitudini e inclinazioni nonché dell'oggettiva incidenza delle attività extrascolastiche sul benessere psicofisico e sul rendimento scolastico; i pareri e le indicazioni date in merito da entrambi i genitori dovranno essere valutati alla luce di questi parametri e i coniugi dovranno essere guidati, educati e sostenuti affinché, in futuro, le scelte relative alle figlie tengano



conto dei fattori sopra indicati e non delle aspettative e delle rivendicazioni dei genitori legate al loro gusto personale o alle dinamiche conflittuali in essere;

- h) individuazione di specifiche modalità di contatto tra i genitori e le minori, valutando la necessità, nel prosieguo del percorso, di incontri in ambiente protetto o alla presenza di un educatore per quanto concerne entrambi o anche uno solo dei genitori, secondo le necessità delle minori (sono ammissibili anche soluzioni differenziate, purché oggettivamente giustificate);
- i) attento monitoraggio delle dinamiche che si creeranno tra le minori e i genitori nelle occasioni di contatto, di incontro e di permanenza, al fine di verificare se entrambi o anche uno solo di essi pongano in essere condotte screditanti, di maltrattamento o comunque pregiudizievoli;
- j) reintroduzione della permanenza delle minori con uno o entrambi i genitori soltanto all'esito del percorso e, in particolare, all'eliminazione o alla significativa attenuazione della dinamica di schieramento e all'acquisizione da parte di entrambi i genitori della capacità di ascoltare le minori e di comprenderne le reali necessità, il tutto con la necessaria gradualità e anche con soluzioni differenziate, ove necessario e oggettivamente giustificabile alla luce delle condizioni psicofisiche delle minori (vedi punto h);

- dispone che nelle relazioni periodiche i Servizi Sociali diano conto dell'andamento del percorso in relazione al superamento delle problematiche sopra indicate.

Si comunichi alle parti, al tutore e ai Servizi Sociali e a questi ultimi unitamente alle C.T.U. del dott. [redacted] e della dott.ssa [redacted] con riserva di trasmettere eventuali chiarimenti o integrazioni di perizia depositati successivamente a richiesta di questo giudice.

Venezia, 1 settembre 2020

Il Giudice
dott. Fabio Doro

